

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Culturale Sindacale denominata "NORD OVEST IMPRESA" con sede in Cornaredo – Via Merendi, 10; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione non persegue finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale. È scopo dell'Associazione la promozione, la divulgazione, la tutela sindacale delle attività d'impresa, agricole, professionali, artistiche, commerciali, artigianali ed industriali svolte con sede nel territorio del Nord Ovest di Milano o svolte altrove da cittadini residenti, attraverso la tutela e la valorizzazione dei prodotti venduti e delle attività prestate dagli associati. L'attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità. Per il raggiungimento dei propri scopi e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà, l'Associazione potrà promuovere, coordinare ed organizzare attività e iniziative promozionali dando priorità ad attività sul territorio a favore di realtà presenti.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- a) organizzare o collaborare nell'organizzazione di convegni, concorsi, mostre, esposizioni e fiere ed in genere manifestazioni pubbliche pertinenti con i fini statutarî;
- b) effettuare studi, ricerche, pubblicazioni;
- c) sostenere anche finanziariamente progetti, studi, ricerche, ed iniziative di terzi che possano aiutare l'Associazione o i propri Associati nel perseguimento delle proprie finalità d'impresa;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque pervenuti in donazione;
- e) collaborare con Enti pubblici e/o privati per la realizzazione delle reciproche finalità.

ART.3 - ATTIVITÀ CONNESSE

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, d'immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri;
- b) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano

locali, regionali, nazionali o internazionali;

- c) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- d) promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione delle loro imprese associate. In quest'ambito l'Associazione può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale, professionisti abilitati e/o studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legale, finanziaria, commerciale, assicurativa e quant'altro occorrente nell'interesse generale degli iscritti;
- e) promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;
- f) promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;
- g) promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- h) promuovere Consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli associati;
- i) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- j) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, e a carattere non prevalente, diretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società purché l'assunzione di tale partecipazione non comporti l'assunzione di responsabilità illimitata;
- k) svolgere attività di commercializzazione, con carattere strumentale e non prevalente, rispetto a quelle indicate nell'articolo 2, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- l) acquistare, permutare, trasferire e ricevere in donazione, in eredità o legato ed affittare beni immobili o mobili ed oggetti di arredamento nonché denaro o prestiti dagli associati, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni;
- m) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività

consentita dalla legge, ivi comprese attività ed operazioni commerciali ed accessorie, patrimoniali e immobiliari nonché finanziarie e mobiliari, in modo non prevalente, non nei confronti del pubblico ed escluso il fine di collocamento presso terzi.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo e per un tempo illimitato.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- dalle quote associative, non utilizzate, che gli associati versano annualmente in base alle deliberazioni dell'Assemblea;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme da presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa indicazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

I beni facenti parte del patrimonio dell' Associazione devono essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista economico e, ove possibile, utilizzati direttamente per gli scopi dell'ente.

ART.6 — RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività :

- dai trasferimenti economici degli Enti Pubblici e privati;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- dai contributi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, Fondazioni e da enti in genere e società di qualsiasi tipo e natura nonché da persone fisiche;
- da introiti da manifestazioni culturali, da organizzazione e promozione corsi professionali di perfezionamento e aggiornamento rivolti sia agli imprenditori che al loro personale;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi; -
- da introiti derivanti da convenzioni;
- da donazioni e lasciti testamentari; -
- dai corrispettivi per le attività svolte ;

- o da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titoli.

I fondi sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.7 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo di esercizio redatto dal Consiglio direttivo.

Qualora particolari esigenze lo dovessero richiedere, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno successivo,

Gli utili e gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8 - SOCI - ADESIONI - ESCLUSIONI

Possono aderire alla Associazione persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private, purché in possesso di partita I.V.A., che ne facciano richiesta alla stessa. La richiesta dovrà contenere i propri dati, l'attività svolta, la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione, nonché l'impegno ad osservare lo statuto.

Le categorie dei soci sono le seguenti

- a) soci ordinari : sono soci ordinari le persone fisiche, gli Enti pubblici e privati.

I soci ordinari, oltre a condividere i principi e gli scopi sociali, partecipano attivamente alla vita ed alla gestione dell'Associazione stessa, partecipano alle spese ed alla formazione del patrimonio dell' Associazione, pagano la quota associativa annuale stabilita e concordata per coprire i costi annuali ed hanno diritto di voto in Assemblea;

- b) soci sostenitori : tutti i soci che concorrono mediante attività varie , consulenze volontarie, elargizioni in denaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio dell'Associazione permettendone lo sviluppo e la continuità, partecipano alle assemblee senza diritto di voto

I soci ordinari devono possedere i seguenti requisiti :

- o essere in possesso di PARTITA IVA;
- o essere in attività all'atto della richiesta di ammissione;
- o essere residenti o svolgere la propria attività in modo prevalente e continuativo nel territorio Nord Ovest di Milano;
- o essere iscritti negli appositi albi e/o registri qualora obbligati per legge.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso. Le domande di ammissione dovranno essere esaminate

entro 30 giorni dalla presentazione e decorrono dopo 30 giorni dall'accoglimento della domanda. Gli associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale a copertura dei costi di gestione preventivati dal Consiglio direttivo sulla base del Bilancio Consuntivo dell'anno solare precedente ed approvati annualmente dall'Assemblea degli associati, La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo ed approvate o respinte a suo insindacabile giudizio. La qualifica di associato si perde per decadenza qualora non si provveda al rinnovo annuale. La qualifica di associato si perde inoltre per recesso, per sospensione ed esclusione o per causa di morte. Della perdita della qualità di associato dovrà essere fatta annotazione sull'apposito libro degli associati. L'esclusione e la sospensione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti dell'associato :

- o che non ottemperi alle disposizioni Statutarie, agli eventuali regolamenti ed alle eventuali deliberazioni formalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- o che, in qualunque modo arrechi danni gravi, morali e materiali all'associazione, agli associati e/o i componenti del Consiglio Direttivo;

L'associato uscente non ha diritto alla liquidazione del fondo comune dell'associazione.

L'Associato escluso o sospeso può ricorrere all'Assemblea per il riesame del provvedimento del Consiglio Direttivo nei suoi confronti. Gli Associati non potranno svolgere attività in concorrenza con l'Associazione sia direttamente che per interposta persona.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

- o l'Assemblea dei soci ;
- o il Consiglio direttivo ed il Presidente;

Possano inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia :

- o il Collegio dei revisori dei conti ;
- o il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari in regola con i versamenti della quota annuale. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio e per l'approvazione dell'ammontare della quota associativa annuale. Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo all'indirizzo indicato nel libro dei soci, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con i mezzi che il Consiglio direttivo riterrà opportuni purché sia dimostrabile la conferma di ricezione, in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei soci ordinari, in tal caso il

presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione, In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente almeno 1/3 più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da SUO delegato. Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario da riportarsi nel registro delle riunioni dell'Assemblea.

ART. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti :

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti se previsto; eleggere i componenti del collegio dei probiviri se previsto;
- approvare le linee guida dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio d'esercizio;
- approvare le modifiche dello statuto ;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- decidere in ordine ai ricorsi presentati dai soci dichiarati decaduti, sospesi od esclusi ;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza.

ART.12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da tre o più membri, purché in numero dispari, nominati dall'Assemblea ordinaria all'inizio del mandato. Nel Consiglio direttivo dovranno essere rappresentate le categorie merceologiche che fanno parte dell'associazione. Il Consiglio direttivo dura in carica 2 anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che approva il bilancio consuntivo. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente. Nella ipotesi di dimissione o decesso di un Consigliere, l'Assemblea nella prima riunione utile provvede alla sua sostituzione. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno due dei componenti. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto, fax, e-mail o telefono almeno 3 giorni prima ed in caso di urgenza anche 24 ore prima. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o da un consigliere

designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario da riportarsi nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti. All'atto della costituzione dell'Associazione l'assemblea nominerà il primo Consiglio Direttivo.

ART.13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti :

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- attua le direttive dell'Assemblea;
- propone modifiche allo Statuto;
- elabora il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- elegge il Presidente e il Vice presidente;
- convoca, attraverso il Presidente, l'Assemblea degli associati;
- determina l'entità delle quote associative annuali di cui all'art. 5;
- delibera l'adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate nello statuto;

- delibera le convenzioni ed i contratti che impegnano l'Associazione;
- fissa le norme regolamentari per il funzionamento dell'Associazione;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza ;
- svolge tutti i compiti non rientranti nelle competenze esclusive dell'Assemblea e del Presidente;
- assume il personale necessario per le attività non assicurate dagli aderenti;
- stabilisce il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Associazione;
- delibera in ordine all'accettazione d'eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili.

I membri del Consiglio direttivo saranno dichiarati decaduti dal Consiglio stesso in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. Ai componenti il Consiglio Direttivo può essere riconosciuto un compenso su deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può delegare i suoi poteri a uno o più consiglieri fissandone i limiti.

ART. 14 — IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti; dura in carica 2 anni

comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Presidente, sentito il Vice Presidente, può assumere in casi di particolare urgenza provvedimenti che, comunque, vanno ratificati alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Qualora non previsto per legge, l'Assemblea potrà nominare un Collegio dei Revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non soci. Qualora la legge lo imponga, i Revisori effettivi dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili. In caso di nomina, il Collegio provvede ai seguenti adempimenti :

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge per i revisori dei conti;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazioni trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

ART. 16 — COMPENSI

Le cariche sociali e le prestazioni degli aderenti sono, di norma, gratuite. E' fatto salvo il rimborso spese direttamente sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido e fatta salva diversa decisione dell'Assemblea.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non soci.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare le controversie per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto insorte tra i soci e gli organi dell'Associazione;
- giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedura e il suo lodo è inappellabile, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile, sempreché le controversie siano originate dall'attività

associativa e non rientrino nelle competenze normali degli organi della giustizia.

ART. 18 — SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, nella persona del Presidente protempore, che svolgerà il relativo mandato coadiuvato dal Vice Presidente. L'eventuale avanzo risultante dalla Liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe operante sul territorio o in fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla vigente legislazione e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifiche dello statuto devono essere presentate al Consiglio Direttivo da uno degli organi o da almeno tre soci ordinari e/o sostenitori. Il Consiglio Direttivo le propone all'Assemblea dei soci per le relative approvazioni. Le modifiche si intendono approvate qualora l'Assemblea abbia un numero di componenti di almeno 2/3 dei soci e vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto.

ART.20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.